



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

Prot. n. DDA/0000289 del 17 febbraio 2017

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/XXX, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 470/DDA/AP)**

Con istanza DDA/1021, pervenuta in data 14 febbraio 2017 (prot. n. DDA/0000188), è stata segnalata dalla Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), per conto dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere videloludico per diversi dispositivi di videogiochi, sul sito internet games.torrentsnack.com, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “*Disney Interactive - Disney Epic Mickey*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>
- “*Electronic Arts - Battlefield Bad Company 2*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>
- “*Electronic Arts - Command & Conquer 3: Tiberium Wars*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>
- “*Electronic Arts - FIFA 15*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>
- “*Electronic Arts - FIFA Manager 14*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>
- “*Electronic Arts - Burnout Dominator*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>
- “*Electronic Arts - Battlefield 3*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>
- “*Electronic Arts - Command & Conquer 4: Tiberian Twilight*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>
- “*Electronic Arts - Crysis 3*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>
- “*Electronic Arts - Dead Space 2*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>
- “*Electronic Arts - Crysis 2*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

- “*Electronic Arts - Battlefield Bad*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>
- “*Electronic Arts - Dead Space 3*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>
- “*Electronic Arts - FIFA 13*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>
- “*Nintendo - Super Mario Galaxy 2*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>
- “*Nintendo - Mario Golf: World Tour*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>
- “*Nintendo - Mario Sports Mix*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>
- “*Nintendo - The Legend of Zelda: Skyward Sword*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>
- “*Nintendo - The Legend of Zelda: Twilight Princess*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>
- “*Nintendo - Kirby Triple Deluxe*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>
- “*Warner Bros. - Batman: Arkham City*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>
- “*Warner Bros. - LEGO Batman The Videogame*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>
- “*Warner Bros. - Batman: Arkham Asylum*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>
- “*Warner Bros. - LEGO Marvel Super Heroes*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>
- “*Warner Bros. - LEGO The Hobbit*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>
- “*Warner Bros. - Mortal Kombat vs DC Universe*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>
- “*Warner Bros. - LEGO Rock Band*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>
- “*Warner Bros. - LEGO Harry Potter*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>
- “*Warner Bros. - Mortal Kombat 9: Komplete Edition*”, Disney, alla pagina internet  
<omissis>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere videoludiche sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli in presunta violazione degli articoli 1, 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## Direzione Contenuti Audiovisivi

ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet risulta verosimilmente registrato dalla società 1&1 Internet SE, raggiungibile agli indirizzi e-mail [abuse@1and1.com](mailto:abuse@1and1.com) e [privacy@1and1.com](mailto:privacy@1and1.com), con sede in 701 Lee Road Suite 300, Chesterbrook, Panama;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America, il cui indirizzo di posta elettronica è [abuse@cloudflare.com](mailto:abuse@cloudflare.com), alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1021 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione del dott. Angelo Passero, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/1021**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 2 marzo 2017**.



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

**IL DIRETTORE**  
Benedetta Alessia Liberatore